



# Modello organizzativo Ai sensi del D. Lgs. 231/2001

LISCIANIGIOCHI S.P.A.

VIA GIACOMO RUSCITI ZONA INDUSTRIALE S. ATTO  
64100 TERAMO (TE)

Rev. 0	del 19.06.2023	PRIMA EMISSIONE	APPROVAZIONE CDA
Rev. 1	del 06.11.2023	ALLINEAMENTO ALLE LINEE GUIDA ANAC (DELIBERA N. 311 DEL 12.07.2023) ED ALLE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA (OTTOBRE 2023)	APPROVAZIONE CDA

# Sommario

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
1.1 AMBITO APPLICATIVO E CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	4
1.2 REATI PRESUPPOSTO DA D.LGS. 231/2001 .....	5
1.3 APPARATO SANZIONATORIO A DISPOSIZIONE DEL GIUDICE PENALE.....	6
1.4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONTENUTI ED EFFETTI AI FINI DELL'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ....	7
1.5 ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8
1.6 FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	9
1.7 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO.....	10
1.8 FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	10
<b>2. PARTE GENERALE .....</b>	<b>10</b>
2.1 TERMINI E DEFINIZIONI .....	11
2.2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE .....	12
2.3 DESTINATARI DEL MODELLO.....	14
2.4 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	14
2.5 FLUSSI INFORMATIVI: REPORT PERIODICI.....	15
2.6 FLUSSI INFORMATIVI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING .....	17
2.7 ATTIVITÀ DI AUDIT .....	20
2.8 LA RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	20
2.9 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	20
<b>3. PARTE SPECIALE .....</b>	<b>24</b>
3.1 PREMESSA.....	24
3.2 RISK ASSESSMENT: ANALISI DEI PROCESSI AZIENDALI, VALUTAZIONE DELL'APPLICABILITÀ DEI REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D. Lgs. 231/2001 E STIMA DEI RISCHI .....	24
3.3 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE.....	25
3.3.1 <i>Quale reato può essere commesso.....</i>	25
3.3.2 <i>In quali casi può essere commesso il reato.....</i>	25
3.3.3 <i>Soggetti coinvolti.....</i>	25
3.3.4 <i>Regole generali di comportamento .....</i>	25
3.3.5 <i>Misure preventive .....</i>	26
3.3.6 <i>Procedure di controllo specifiche.....</i>	26
3.4 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....	27
3.4.1 <i>Quale reato può essere commesso.....</i>	27
3.4.2 <i>In quali casi può essere commesso il reato.....</i>	27
3.4.3 <i>Soggetti coinvolti.....</i>	27
3.4.4 <i>Regole generali di comportamento .....</i>	27
3.4.5 <i>Misure preventive .....</i>	28
3.4.6 <i>Procedure di controllo specifiche.....</i>	28
3.5 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	28
3.6 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO .....	28
3.6.1 <i>Quale reato può essere commesso.....</i>	28
3.6.2 <i>In quali casi può essere commesso il reato.....</i>	29
3.6.3 <i>Soggetti coinvolti.....</i>	29
3.6.4 <i>Regole generali di comportamento .....</i>	29
3.6.5 <i>Misure preventive .....</i>	30
3.6.6 <i>Procedure di controllo specifiche.....</i>	30
3.7 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....	30
3.8 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	31
3.9 REATI SOCIETARI .....	31
3.9.1 <i>Quale reato può essere commesso.....</i>	31
3.9.2 <i>In quali casi può essere commesso il reato.....</i>	32
3.9.3 <i>Soggetti coinvolti.....</i>	32

3.9.4 Regole generali di comportamento .....	32
3.9.5 Misure preventive .....	33
3.9.6 Procedure di controllo specifiche.....	33
3.10 TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....	33
3.11 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI .....	34
3.12 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....	35
3.13 REATI DI ABUSO DI MERCATO .....	35
3.14 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO .....	36
3.14.1 Quale reato può essere commesso.....	36
3.14.2 In quali casi può essere commesso il reato.....	37
3.14.3 Soggetti coinvolti.....	38
3.14.4 Regole generali di comportamento.....	38
3.14.5 Misure preventive.....	39
3.14.6 Procedure di controllo specifiche.....	39
3.15 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO .....	39
3.15.1 Quale reato può essere commesso.....	39
3.15.2 In quali casi può essere commesso il reato.....	40
3.15.3 Soggetti coinvolti.....	40
3.15.4 Regole generali di comportamento.....	40
3.16 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI .....	41
3.17 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	41
3.17.1 Quale reato può essere commesso.....	42
3.17.2 In quali casi può essere commesso il reato.....	42
3.17.3 Soggetti coinvolti.....	43
3.17.4 Regole generali di comportamento.....	43
3.17.5 Misure preventive.....	43
3.17.6 Procedure di controllo specifiche.....	44
3.18 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	44
3.19 REATI AMBIENTALI.....	44
3.20 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	46
3.21 RAZZISMO E XENOFOBIA .....	46
3.22 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO GIOCHI, SCOMMESSE, GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI CON APPARECCHI VIETATI.....	47
3.23 REATI TRIBUTARI .....	48
3.23.1 Quale reato può essere commesso.....	48
3.23.2 In quali casi può essere commesso il reato.....	48
3.23.3 Soggetti coinvolti.....	48
3.23.4 Regole generali di comportamento.....	48
3.23.5 Misure preventive.....	49
3.23.6 Procedure di controllo specifiche.....	50
3.24 CONTRABBANDO .....	50
3.25 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE .....	50
3.26 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI .....	51
3.27 REATI TRANSNAZIONALI.....	51

## 1. PREMESSA

### 1.1 Ambito applicativo e criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

Il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (di seguito anche "Decreto"), introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per i reati definiti illeciti "presupposto" individuati nello stesso Decreto e commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso:

1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art. 5 comma 1 lett. a);
2. da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo (art. 5 c. 1 lett. a);
3. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5 c. 1 lett. b).

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che commette materialmente il reato: è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale (all'interno del quale l'ente è parificato alla persona dell'imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni grandemente afflittive.

Perché vi sia la responsabilità della Società è necessario che tali reati siano commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio" (cd. criterio di imputazione oggettiva; art. 5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di colpa di organizzazione.

Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, che deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per la Società, anche se questa poi non si è realizzata.

Il concetto di "vantaggio" fa riferimento all'utilità concreta realizzata, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore della Società.

La c.d. colpa di organizzazione, alla cui sussistenza, come detto, si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo alla Società quando quest'ultima non ha adottato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto. Il decreto dispone, infatti, che la Società sarà ritenuta responsabile del reato commesso dal sottoposto se ciò è stato reso possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza" e, detta responsabilità, è da ritenersi esclusa "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (art.7). Pertanto, la colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta come *onus probandi* a carico dell'accusa.

Diversa la soluzione adottata nell'ipotesi in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali. In tal caso si assiste a un'inversione dell'onere probatorio: dovrà essere la Società stessa a dimostrare ("*l'ente non risponde se prova che*") di essersi adoperata al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa.

## 1.2 Reati presupposto da D.Lgs. 231/2001

Il catalogo delle fattispecie che danno corso alla responsabilità amministrativa da reato (sezione terza del decreto legislativo 231/2001) sono:

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata
- Art. 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 25-ter. Reati societari
- Art. 25-quater. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale
- Art. 25-sexies. Reati di abuso di mercato
- Art. 187-quinquies TUF. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato
- Art. 25-septies. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 25-undecies. Reati ambientali
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia
- Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari
- Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando
- Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale
- Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- Art. 12, L. n. 9/2013. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti

da reato

- L. n. 146/2006. Reati transnazionali

### 1.3 Apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è piuttosto articolato. Sono previste, infatti:

1. sanzioni pecuniarie,
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata impiegando un sistema per quote, in numero non inferiore a cento né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Le sanzioni interdittive consistono:

1. nell'interdizione dall'esercizio di attività;
2. nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione pecuniaria assolve la funzione di pena principale, mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca, va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi:

1. l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative.
2. ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro).

Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'ente che anche, in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

#### 1.4 Modello di Organizzazione, gestione e controllo: contenuti ed effetti ai fini dell'esonero della responsabilità

In base all'art. 6 del Decreto, l'esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte della Società della sussistenza dei requisiti che seguono:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il contenuto del Modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze, anch'esse indicate nel Decreto (art.6):

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7 del Decreto dispone che *"nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*, specificando che, *"in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

In particolare, al terzo comma si stabilisce che *"il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"*.

Si precisa, inoltre, che l'efficace attuazione del Modello richiede *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività"* e l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello Organizzativo 231, elaborato anche sulla base delle linee guida Confindustria, si concretizza in un articolato piramidale di principi e procedure, che può essere sinteticamente descritto come segue:

- Codice etico, in cui sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà, ecc.) cui si ispirano lo svolgimento delle attività aziendali e la conduzione degli affari;
- Sistema di controllo interno, ovvero l'insieme degli "strumenti" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale, anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del Modello Organizzativo il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutte le diverse funzioni della Società.
- Attività di controllo interno, elaborate per tutti i processi operativi a rischio e per i processi strumentali. Tali attività presentano un'analogia struttura, che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlati rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione.

Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati osservando tre regole cardine:

- La separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
- La c.d. "tracciabilità" delle scelte, cioè la costante verificabilità delle stesse (ad es. mediante apposite evidenze documentali o digitali), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle decisioni assunte;
- L'oggettivazione dei processi decisionali: criterio secondo il quale si prescinde da valutazioni meramente soggettive nell'assunzione delle decisioni, e si fa invece riferimento a criteri condivisi e precostituiti.

## 1.5 Istituzione dell'Organismo di vigilanza

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo di vigilanza (d'ora in avanti anche Odv) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, la Società ha ritenuto di assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli il compito di vigilare

sull'osservanza del Modello sia da parte dei soggetti che rivestono posizioni apicali sia da parte dei sottoposti. I poteri di iniziativa e di controllo attribuiti all'Organismo sono da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e sottoposti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi è, pertanto, alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

## 1.6 Finalità perseguite con l'adozione del Modello

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della propria posizione ed immagine ma anche delle aspettative della compagine sociale e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori. Pertanto, ha ritenuto coerente con la propria strategia aziendale dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione aziendale conforme ai principi sanciti nel Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001. Scopo del modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto. In particolare, l'adozione del modello si propone come obiettivi:

- la diffusione del principio secondo il quale qualunque forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto, anche quando la Società ne traesse apparentemente un vantaggio, ogni comportamento illecito è contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali ai quali l'azienda si ispira nell'adempimento della propria "*mission*";
- di determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione dei principi sanciti nel Modello e delle disposizioni dettagliate nelle procedure ed istruzioni del sistema gestionale, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che su quello amministrativo;
- di consentire all'azienda, grazie anche alla costante azione di monitoraggio delle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione delle fattispecie di reato previste dal decreto.

A tal fine, è stata effettuata una analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per la definizione del Modello organizzativo-gestionale e di controllo, la Società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio" la Società ha tenuto conto, nella predisposizione del Modello Organizzativo:

- delle prescrizioni del Decreto n. 231 del 2001, integrato dalle normative citate al punto 2 della parte prima del presente modello;
- della prima elaborazione giurisprudenziale formatasi (finora soprattutto in sede cautelare) circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena

- adeguatezza di un Modello organizzativo;
- delle "Linee Guida" di Confindustria.

Inoltre, la Società ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del proprio Modello organizzativo e gestionale. Tali aspetti sono così sintetizzabili:

- mappa dei processi e delle attività aziendali "a rischio", ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi della documentazione del sistema di gestione in vigore e definizione delle eventuali modifiche o integrazioni per una più efficace attività di prevenzione dei reati;
- progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento e osservanza del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- aggiornamento periodico del Modello.

## 1.7 Modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico

Al Modello ed al Codice Etico è garantita la massima diffusione e pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della Società con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i collaboratori interni, esterni e per i fornitori.

## 1.8 Formazione del personale

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale è gestita dal Responsabile del Personale con il supporto del Responsabile Qualità, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, ed è articolata sui livelli di seguito indicati:

- Neoassunti e collaboratori esterni: informativa relativa all'esistenza del Modello e del Codice Etico e clausola contrattuale di adesione ai principi contenuti negli stessi.
- Dipendenti in servizio: attività formative svolte almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, eventuali riunioni informative finalizzate all'illustrazione di aggiornamenti e modifiche del Modello.

## 2. PARTE GENERALE

## 2.1 Termini e Definizioni

Nel presente Manuale sono applicati i termini di seguito riportati:

TERMINOLOGIA	DEFINIZIONE
Analisi dei Rischi	Attività finalizzata ad individuare le attività nel cui ambito possono potenzialmente essere commessi i reati
Codice Etico	Diritti, doveri e responsabilità dell'organizzazione nei confronti di terzi interessati (dipendenti, clienti, fornitori ecc.) volti a promuovere raccomandare o vietare determinati comportamenti
Modello Organizzativo	Insieme delle strutture delle responsabilità delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati ed attuati tramite i quali si espletano le attività caratteristiche dell'organizzazione
Organo di vigilanza e controllo	Organismo di vigilanza previsto all'art. 6, comma 1, lettere b) del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento
Rischio	Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa
Rischio accettabile	<p>Rischio che può essere ridotto ad un livello tollerabile per l'organizzazione con i riferimenti agli obblighi di legge.</p> <p>Allo scopo, è importante considerare da una parte l'impossibilità del "rischio zero" e dall'altra la quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare o contenere gli effetti del danno.</p> <p>Occorre pertanto definire una soglia di rischio accettabile che scaturisca dal bilanciamento sostenibile – dalla struttura – tra i costi (dei controlli e misure prevedibili da istituire) e i benefici (riduzione dei rischi).</p> <p>In relazione al rischio di commissione della fattispecie di reato contemplate del D. Lgs. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un <u>"sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente"</u>.</p> <p>Pertanto, il sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) escludere che un qualunque soggetto operante all'interno delle strutture possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali della struttura;</li><li>b) evitare che, nella normalità dei casi, il reato o la violazione ai principi etico-comportamentali previsti possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) o dalla non ottemperanza alle politiche e alle procedure aziendali.</li></ul>
Sistema disciplinare e Sanzionatorio	Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 231/2001
Soggetti in posizione	I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D. Lgs. 231/2001

apicale	
Soggetti sottoposti ad altrui direzione	I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del D. Lgs. 231/2001
Procedura	Modo specificato per svolgere un'attività o un processo (3.4.1).
Rintracciabilità	Capacità di risalire alla storia, all'applicazione o all'ubicazione di quanto considerato

## 2.2 Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale

Nel presente Manuale è descritta la struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con cui la Società intende attuare e monitorare le proprie attività al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

Lo scopo è quello di fornire indicazioni sui contenuti del Decreto e sul particolare tipo di responsabilità amministrativa degli enti che esso introduce nel nostro ordinamento per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, dai propri esponenti o dipendenti. È inoltre volto ad indirizzare le attività interne affinché siano in linea con lo stesso e a vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza.

Per quanto riguarda la Mappatura dei rischi, sono state identificate delle attività che, esclusivamente in relazione ai loro specifici contenuti, potrebbero essere esposte (o maggiormente esposte) al rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001. Per la sua elaborazione, si è proceduto - previa l'opportuna ricognizione - ad associare ai processi organizzativi interni (nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbero integrarsi gli estremi di reato di cui alla normativa in esame) le varie fattispecie di reato considerate dal Decreto.

Le aree di rischio individuate sono da intendersi come un complesso in evoluzione, da adeguarsi periodicamente in relazione a modifiche normative e/o a variazioni interne.

Il Modello organizzativo 231 della Società:

- ha definito il Sistema Organizzativo in forma chiara e formalizzata;
- ha stabilito delle procedure per la registrazione, l'autorizzazione e la verifica di ogni operazione ritenuta critica;
- ha provveduto a nominare l'Organismo di Vigilanza dotandolo di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- ha definito le procedure di comunicazione al personale del presente Modello e dei documenti ad esso afferenti;
- ha formato il personale in merito alle responsabilità di ognuno, al fine della corretta adozione del Modello stesso.

Il modello organizzativo 231 si applica a tutti i settori di attività e a tutti i processi aziendali che presentano potenzialmente dei fattori di rischio in relazione alla realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il percorso seguito per l'elaborazione del Modello, si sintetizza nei seguenti punti:

- individuazione delle aree a rischio: sono state indagate e rilevate tutte le attività svolte da

ciascuna Funzione aziendale, al fine di individuare le eventuali aree "sensibili" e i sistemi di controllo in essere, a presidio dei rischi di reato identificati dal D.Lgs. 231/2001;

- predisposizione e realizzazione degli interventi ritenuti necessari per la riduzione dei rischi e/o per il miglioramento del sistema di gestione e/o controllo interno: ovvero, di quell'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate, su indicazione dei soggetti apicali, dal Management e dal personale aziendale, in grado di ridurre ad un livello ragionevole i rischi, anche attraverso l'introduzione di appositi protocolli comportamentali;
- nomina dell'Organismo di Vigilanza: dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il sistema di controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 e posto in essere dalla struttura si articola nelle seguenti componenti:

- Codice Etico;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema disciplinare;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Protocolli generali;
- Procedure manuali ed informatiche;
- Sistema organizzativo - gestionale e di controllo;
- Comunicazioni al personale e formazione.

Il sistema di controllo, sopra individuato, è stato altresì integrato e conformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di adeguate modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- previsione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art.6, 1° comma, lett. a del decreto) pertanto, l'adozione dello stesso, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza della Direzione.

In particolare, è demandato alla Direzione stessa il compito di valutare eventuali integrazioni del presente Modello, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza in relazione ad ulteriori tipologie di reati che nuove previsioni normative colleghino all'ambito di applicazione del Decreto 231, o in conseguenza di modifiche strutturali dell'organizzazione dell'azienda.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità del Legale Rappresentante.

Il Modello è soggetto a due tipi di verifiche:


- verifiche delle procedure: l'OdV, verifica nelle sue attività di vigilanza che le singole procedure implementate rispondano costantemente alle esigenze di effettività ed efficacia del Modello;
- verifiche sugli atti: eventualmente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per la sussistenza di situazioni di criticità, l'OdV procede ad un esame degli eventuali atti societari e dei contratti conclusi che abbiano comportato, nelle aree a rischio, mutamenti tali da richiedere una revisione, seppure parziale, del Modello.

## 2.3 Destinatari del Modello

Il Modello è destinato a coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Struttura (di seguito anche "Esponenti Aziendali");
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede (di seguito, complessivamente, "Destinatari");
- pur essendo soggetti terzi rispetto alla Società, ne abbiano accettato il contenuto e gli effetti in virtù di specifiche clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività cui gli stessi sono preposti (di seguito i "Soggetti Esterni").

## 2.4 Organismo di Vigilanza



Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche ed il costante adeguamento. Responsabile del controllo è in prima istanza l'Organismo di Vigilanza che raccoglie tutte le informazioni sull'andamento del Modello Organizzativo previste del sistema di controllo interno, le esamina ed esprime un parere di conformità da sottoporre alla Direzione.

I flussi informativi, le segnalazioni, gli indicatori dei processi sensibili, le non conformità e le azioni correttive di competenza dell'OdV sono elementi gestiti attraverso le specifiche procedure.

L'organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza
- Professionalità
- Continuità di azione

All'Odv sono attribuiti i seguenti compiti:

1. verifica dell'efficacia e dell'efficienza del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione della commissione dei reati attualmente previsti dal D. Lgs. 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
2. verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo, rilevazione degli eventuali scostamenti che emergono dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.
3. elaborazione di proposte alla Direzione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di:
  - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo;
  - b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
  - c) modifiche legislative al D. Lgs. 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica.
4. segnala, a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, tempestivamente le stesse alla Direzione per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati (l'Odv ha l'obbligo di informare immediatamente la Direzione qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società);
5. predisporre una relazione informativa, su base annuale, per la Direzione, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i più ampi poteri. In particolare:

- le attività attuate dall'Odv non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- è autorizzato il libero accesso dell'Odv presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti
- è attribuita all'Odv, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa.

## 2.5 Flussi Informativi: report periodici

L'art. 6 c. 2 lett. d) del Decreto legislativo 231/2001 individua specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

È previsto un sistema di reportistica, sistematico e strutturato, in merito a temi/fatti a rischio, la cui rilevazione ed analisi costituisce il punto dal quale possono originare azioni di riscontro e approfondimento dell'Odv su eventuali situazioni anomale e/o di reato.

Devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni/dati/notizie identificate

dallo stesso e/o da questi richieste alle singole strutture funzioni della Società, nonché ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili".

Le funzioni aziendali coinvolte in occasione di ispezioni, accessi e/o verifiche presso la Società devono darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza custodisce per un periodo non inferiore a tre anni in un apposito Data Base (informatico o cartaceo) tutte le comunicazioni ricevute, salvo il caso di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato. In tale ultimo caso tutta la relativa documentazione dovrà essere conservata sino alla completa definizione del suddetto giudizio di contestazione. L'accesso al Data Base è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Odv deve essere informato attraverso segnalazioni di dipendenti, dirigenti, altre Società, stakeholders in generale in merito a fatti che potrebbero generare una responsabilità penale della Società.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni:

#### 1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte dei terzi

- i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni ed i dirigenti che siano a conoscenza di fatti o comportamenti che possono configurare una violazione del Modello o che non siano in linea con le regole di condotta adottate dalla Società, hanno l'obbligo di segnalarlo all'Odv;
- i segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela di chi venga accusato erroneamente e/o in mala fede;
- l'Odv valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- la segnalazione può essere presentata all'Organismo di Vigilanza con le seguenti modalità:

**a) canale scritto:** mediante invio del Modulo segnalazioni whistleblowing debitamente compilato e sottoscritto recapitato a mezzo raccomandata all'indirizzo C.da Villanesi, 42, 66023, Francavilla al Mare (CH).

La PARTE I del modulo, riguardante i dati personali del segnalante, deve essere compilata ed inserita in una busta chiusa unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del segnalante. Tale busta dovrà essere inserita in una seconda busta unitamente alla PARTE II del modulo debitamente compilata e sottoscritta. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata all'Organismo di Vigilanza". (Si raccomanda di stampare le due parti del modulo separatamente e di sigillare accuratamente tutte le buste);

**b) canale orale:** la segnalazione può essere effettuata verbalmente richiedendo al seguente recapito telefonico +39 329 8080218 colloquio privato con l'Organismo di Vigilanza.

## 2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni sopra riportate, devono essere obbligatoriamente trasmesse le informative inerenti:

- atti, provvedimenti, comunicazioni e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, attinenti ad indagini, ove e quando emerga che le stesse siano svolte in correlazione ad ipotesi di commissione di alcuno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti, consulenti, ecc. ad in caso di avvio di procedimento giudiziario;
- i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza alle norme del decreto;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori o provvedimenti di archiviazione degli stessi con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l'inizio di indagini o ispezioni da parte di Autorità Giudiziaria o di Controllo.

## 2.6 Flussi Informativi derivanti da segnalazioni e whistleblowing

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree a rischio. In particolare, salvo quanto specificatamente indicato in tema di "whistleblowing", dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti tali da esporre la Società al rischio 231, ovvero comportare violazioni del Modello organizzativo.

Valgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte e trasmesse all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello previsti dal Decreto in relazione all'attività o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- le segnalazioni potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili delle diverse funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- devono essere altresì trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni dal medesimo richieste finalizzate al costante monitoraggio delle attività cc.dd. sensibili/strumentali.

Il mancato inoltro da parte dei Responsabili interessati delle informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza, potrà essere oggetto di sanzione sul piano disciplinare nei termini e nelle modalità di legge.

→ Disposizioni in tema di whistleblowing

Con l'espressione Whistleblowing si intende la segnalazione del dipendente in relazione ad eventuali irregolarità o violazioni commesse all'interno dell'Ente. La segnalazione contribuisce a far emergere e, quindi, prevenire situazioni di rischio di commissione di eventuali reati. Il Whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni ed a tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni.

→ Oggetto della segnalazione

L'oggetto della segnalazione all'Organismo di Vigilanza è costituito da fatti, azioni, omissioni, anomalie e criticità riscontrate nel corso della propria attività. A titolo meramente esemplificativo:

- violazioni del Modello organizzativo ex D. lgs 231/01;
- violazioni del codice etico;
- violazioni di protocolli aziendali;
- violazioni di procedure aziendali;
- inadempienze/violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inadempienze/violazioni in materia ambientale;
- fatti corruttivi;
- ogni altro fatto penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 231/2001.

Non possono costituire oggetto di segnalazione le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro.

→ Modalità di segnalazione

Il segnalante (whistleblower) deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere ai necessari accertamenti tesi a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine preferibilmente si richiede la presenza dei seguenti elementi:

- dati anagrafici del segnalante e qualifica lavorativa;
- chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- se note, le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;
- se note, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- le eventuali violazioni del modello organizzativo riscontrate;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non usufruiranno delle tutele previste dalla presente procedura ma, verranno considerate come una qualsiasi segnalazione anonima e saranno prese in esame solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. In ogni caso resta fermo il requisito della veridicità dei fatti segnalati, a tutela del denunciato.

→ Destinatari della segnalazione

La segnalazione potrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza con le seguenti modalità:

**a) canale scritto:** mediante invio del Modulo segnalazioni whistleblowing debitamente compilato e sottoscritto recapitato a mezzo raccomandata all'indirizzo C.da Villanesi, 42, 66023, Francavilla al Mare (CH).

La PARTE I del modulo, riguardante i dati personali del segnalante, deve essere compilata ed inserita in una busta chiusa unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del segnalante. Tale busta dovrà essere inserita in una seconda busta unitamente alla PARTE II del modulo debitamente compilata e sottoscritta. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata all'Organismo di Vigilanza". (Si raccomanda di stampare le due parti del modulo separatamente e di sigillare accuratamente tutte le buste);

**b) canale orale:** la segnalazione può essere effettuata verbalmente richiedendo al seguente recapito telefonico +39 329 8080218 colloquio privato con l'Organismo di Vigilanza.

→ Forme di tutela del Whistleblowing e misure sanzionatorie

L'identità del segnalante (whistleblower) non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La violazione della riservatezza è passibile di sanzione disciplinare così come previsto dal Sistema disciplinare di cui al presente Modello organizzativo, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni di legge. Nei confronti del segnalante non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria diretta o indiretta.

Resta ferma la responsabilità penale e civile del segnalante (whistleblower) in caso di segnalazioni diffamatorie.

## 2.7 Attività di audit

L'Odv, avvalendosi della collaborazione delle funzioni di auditing interno, ovvero di consulenti esterni, si attiva con specifiche attività di audit sulla realtà della Società con le seguenti modalità:

- Con interventi "a piano", nei quali le attività di controllo relative all'efficacia del Modello Organizzativo sono parte integrante di un piano di lavoro più ampio; in questo tale attività viene specificatamente considerata e adeguatamente valorizzata, di concerto con l'Odv, in sede di risk assessment per la definizione del Piano Annuale di Audit;
- Con interventi mirati in caso di:
  - a) specifica richiesta formulata da parte degli altri organi di controllo della Società;
  - b) non conformità derivanti dal flusso informativo correttamente operante nell'ambito del Modello organizzativo.

## 2.8 La relazione dell'Organismo di vigilanza

Per l'espletamento dei suoi compiti, e ferma restando ogni altra attività necessaria a tal fine, l'Odv si riunisce periodicamente durante l'anno e, in ogni caso, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

L'Odv riferisce alla direzione secondo i seguenti criteri:

- su base continuativa riferisce direttamente alla Direzione;
- annualmente redige il piano di attività per l'anno successivo, che sarà oggetto di discussione e delibera. Inoltre, presenta alla Direzione una relazione, ovvero il rapporto consuntivo sull'attività esercitata nell'anno trascorso, motivando, ove necessario, le scelte e le modifiche adottate. La relazione dell'Odv ha ad oggetto l'illustrazione dell'attività svolta e le eventuali criticità emerse, sia con riferimento a comportamenti o avvenimenti interni che all'efficacia del Modello. La relazione riporta in maniera esaustiva ogni elemento utile al fine di valutare l'efficace attuazione del Modello.

## 2.9 Sistema disciplinare e sanzionatorio

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello ed il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per tutti i destinatari, la cui violazione deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o

dalla punibilità dello stesso.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso ma, altresì, sconsigliabile, ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

L'iter procedurale seguito per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Per i destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente le misure applicabili e le procedure sanzionatorie garantiscono il rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale, sia esso dipendente o collaboratore, in violazione delle regole individuate dal presente Modello Organizzativo, in applicazione del Decreto legislativo 231/2001, determinano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2016 c.c., tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza della direzione. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Odv nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello Organizzativo, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello stesso senza preventiva informazione e parere dell'Odv.

Il sistema disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello, e a queste sono riconducibili le sanzioni previste, per il personale dipendente, dalle vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice etico, dal Sistema disciplinare e dalle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiranno inadempimento alle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro ed illecito disciplinare. Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare dovrà necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto dovrà essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare debba rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della L. n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattualizzazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

In caso di violazioni commesse da parte dei dirigenti, l'assunzione dei provvedimenti ritenuti idonei dovrà tener conto della specifica qualifica dirigenziale e, dunque, del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro con la Società.

Infine, avuto riguardo alle violazioni della normativa vigente, del Modello, del Codice etico o del

Sistema disciplinare commesse dagli altri soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, si dovrà fare riferimento alle previsioni contenute nei relativi contratti. Per quanto riguarda i collaboratori e i liberi professionisti, la Società ha disposto che sia prevista nel relativo contratto individuale un'apposita clausola mediante la quale le parti si impegnano al rispetto dei principi riportati nel Codice Etico aziendale ed alle regole, procedure e principi contenuti nel presente Modello.

Ai fini del presente documento e nel rispetto della contrattazione collettiva applicabile alla struttura, costituiscono violazione del Modello o dei protocolli tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

In caso di accertamento di una delle violazioni previste dal Modello e dal correlato Sistema disciplinare, si evidenzia che le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, nella contrattazione collettiva vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda nonché nello Statuto dei Lavoratori.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata e dovranno pertanto tenersi in considerazione:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'aggravamento della sanzione devono essere considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

Laddove venga accertata l'integrazione di una delle condotte rilevanti precedentemente descritte, da parte di un dipendente saranno applicabili le seguenti sanzioni mutate dal CCNL:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti in violazione del Modello.

Per i dirigenti non apicali, sono fatte salve le disposizioni applicabili previste dalle diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza

della medesima, la Società - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Qualora sia accertata la commissione di una delle condotte rilevanti precedentemente indicate, da parte di un terzo destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista tra il 10% ed il 30% del valore del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi destinatari, la Società inserisce nelle lettere d'incarico e negli accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare in caso di violazione del Modello.

Il presente procedimento di irrogazione delle sanzioni consegue all'eventuale integrazione di una delle condotte rilevanti.

Ai fini dell'effettività del Modello si ritiene opportuno descrivere il procedimento di irrogazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti indicando per ciascuna:

- la fase di contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione ha inizio dalla ricezione da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti della comunicazione con cui l'Odv segnala la violazione del Modello.

L'Odv, ricevuta una segnalazione, anche anonima o attraverso la procedura di allerta, ovvero acquisiti, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di ricerca, verifica e controllo, l'Odv valuta sulla base degli elementi in proprio possesso se è stata realmente integrata un'ipotesi di violazione sanzionabile del Modello ed in caso positivo dovrà procedere alla segnalazione agli organi aziendali competenti. Qualora gli organismi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione rilevino che la violazione del Modello riscontrata dall'Odv concreti anche una o più violazioni delle previsioni dei regolamenti aziendali e/o della contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potranno irrogare anche una sanzione più grave rispetto a quella proposta dall'Odv e sempre tra quelle in concreto applicabili.

Qualora le attività di ricerca, verifica e controllo circa la veridicità della segnalazione e l'esistenza di una violazione producano esito negativo, l'Odv procederà comunque a trasmettere segnalazione al Responsabile del personale ed alla Direzione della Società per le eventuali valutazioni circa la rilevanza della condotta rispetto alla legge ed ai regolamenti applicabili.

## 3. PARTE SPECIALE

### 3.1 Premessa

Considerate la realtà aziendale e la mappatura delle aree di rischio, a cui si rimanda, le fattispecie di reato potenzialmente configurabili dalla Società possono essere:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- reati societari;
- omicidio colposo o lesioni gravi e/o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati tributari.

Per le altre fattispecie di reato individuate dal decreto 231/2001, ovvero delitti di criminalità organizzata; falsità in monete; delitti contro l'industria e il commercio; reati con finalità di terrorismo; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; delitti contro la personalità individuale; reati di abuso di mercato; ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché autoriciclaggio; delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; reati ambientali; impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; razzismo e xenofobia; frode in competizioni sportive; contrabbando; reati contro il patrimonio culturale e reati transnazionali, non sussiste una ragionevole probabilità di commissione nello svolgimento dell'attività aziendale.

### 3.2 Risk assessment: analisi dei processi aziendali, valutazione dell'applicabilità dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e stima dei rischi

Di seguito, si riportano i risultati delle attività di *risk assessment* e *risk management* a fondamento della costituzione del Modello che hanno consentito di individuare i reati presupposto potenzialmente realizzabili dalla Società e i processi operativi a rischio.

L'analisi dei rischi è stata svolta al netto delle misure di controllo e dei presidi definiti ed attuati dalla Società, pertanto, i rischi di reato sono da considerarsi ad un livello "accettabile" poiché irrilevanti, bassi o sufficientemente presidiati.

3.3 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

### 3.3.1 Quale reato può essere commesso

Nell'ambito del settore considerato potrebbero configurarsi astrattamente le seguenti fattispecie di reato:

1. malversazione di erogazioni pubbliche;
2. indebita percezione di erogazioni pubbliche;
3. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e delle Comunità europee;
4. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

### 3.3.2 In quali casi può essere commesso il reato

Il rischio di reato può potenzialmente configurarsi nelle seguenti attività:

- gestione risorse finanziarie (pagamenti, tesoreria, apertura e utilizzo di conti correnti, controllo entrate e uscite, ecc.);
- richiesta, gestione e rendicontazione erogazioni pubbliche;
- valutazione delle offerte dei fornitori e trattativa economica;
- approvigionamento di prodotti e servizi;
- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali.

### 3.3.3 Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nella commissione della fattispecie di reato considerata potrebbero essere i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Responsabile ufficio amministrazione e finanza
- Personale dell'ufficio amministrazione e finanza
- Responsabile acquisti e approvigionamenti

### 3.3.4 Regole generali di comportamento

È previsto per tutti i destinatari, in relazione alle diverse posizioni e ai diversi obblighi che assumono nello svolgimento delle proprie attività, espresso divieto di attuare comportamenti tali da integrare i reati di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/01, a titolo esemplificativo:

- ✓ distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore dei rappresentanti della P.A.;
- ✓ presentare dichiarazioni non veritiere alla P.A. o ad altri organismi pubblici, nazionali o comunitari, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- ✓ destinare le somme ricevute dagli organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi e finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- ✓ tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di finanziamenti, autorizzazioni e simili;

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono inoltre:

- ✓ assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto dei principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- ✓ comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- ✓ sottoporre all'Amministratore Delegato o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
- ✓ effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati ad essere assunti come dipendenti o all'affidamento di un incarico consulenziale sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale.
- ✓ I rapporti con la P.A. devono essere gestiti da un responsabile nominato dalla Direzione per ciascuna operazione o pluralità di operazioni. Le credenziali vengono comunicate dalla Direzione ai destinatari che dovranno gestire i processi per i quali sono stati incaricati.

### 3.3.5 Misure preventive

- Codice etico;
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

### 3.3.6 Procedure di controllo specifiche

- Procedura 9 "Norme di comportamento durante le ispezioni e le verifiche della Pubblica Amministrazione";
- Procedura 10 "Norme di comportamento nell'attività commerciale, nella partecipazione a bandi di gara e per l'ottenimento di finanziamenti pubblici";
- Procedura 2 "Approvvigionamento di beni e servizi".

## 3.4 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

### 3.4.1 Quale reato può essere commesso

Nell'ambito del settore considerato potrebbero configurarsi astrattamente le seguenti fattispecie di reato:

1. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

### 3.4.2 In quali casi può essere commesso il reato

Il rischio di reato può potenzialmente configurarsi nelle seguenti attività:

- gestione dei sistemi informatici e della rete aziendale.

### 3.4.3 Soggetti coinvolti

I soggetti rilevanti nell'ambito delle attività considerate sono:

- Amministratore Delegato
- Responsabile IT

### 3.4.4 Regole generali di comportamento

L'amministratore IT, i collaboratori e i dipendenti che svolgono attività nell'ambito dei servizi informatici, telematici e del trattamento dei dati **non** devono porre in atto comportamenti tali da:

- ✘ accedere abusivamente a sistemi informatici;
- ✘ detenere, diffondere e utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici e telematici;
- ✘ intercettare, impedire, danneggiare e interrompere illecitamente comunicazioni informatiche verso e tra soggetti terzi;
- ✘ danneggiare dati, programmi informatici o telematici di proprietà di soggetti terzi e quelli utilizzati dallo Stato da enti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- ✘ installare apparecchiature atte ad intercettare, danneggiare e interrompere comunicazioni informatiche e telematiche verso terzi.

I soggetti coinvolti devono adempiere alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti e in particolare, al fine di evitare comportamenti illeciti da parte degli utilizzatori dei sistemi informatici e telematici, devono:

- ✓ attuare procedure di controllo;
- ✓ effettuare ricognizioni sistematiche e verifiche mirate sull'attività informatica e telematica aziendale e sui programmi informatici utilizzati.

### 3.4.5 Misure preventive

- Codice Etico;
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

### 3.4.6 Procedure di controllo specifiche

- Sistema di gestione per il trattamento dei dati e per la tutela della privacy.

## 3.5 Delitti di criminalità organizzata

Reati di cui all'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001:

1. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
2. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
4. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
5. Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
6. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett a), numero 5) c.p.p.).

In sede di risk assessment è stato ritenuto improbabile il verificarsi di tale fattispecie di reato in quanto la realizzazione dello stesso determinerebbe un rischio notevolmente superiore al vantaggio che ne deriverebbe.

## 3.6 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

### 3.6.1 Quale reato può essere commesso

Le fattispecie di reato comprese nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

1. Concussione (art. 317 c.p.);
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
4. Circostanze aggravanti (art. 319-bis);

5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
10. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
11. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
12. Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
13. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
14. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

### 3.6.2 In quali casi può essere commesso il reato

Dal Risk Assessment i processi potenzialmente a rischio in cui i reati presupposto indicati nell'art. 25 del D. Lgs. 231/01 potrebbero essere commessi sono:

- gestione risorse finanziarie (pagamenti, tesoreria, apertura e utilizzo di conti correnti, controllo entrate e uscite, ecc.);
- rapporti con la PA nell'ambito di ispezioni, verifiche e controlli;
- gestione del contenzioso giudiziale;
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- gestione dei contratti di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza.

### 3.6.3 Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nella commissione della fattispecie di reato considerata potrebbero essere i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Responsabile ufficio amministrazione e finanza
- Responsabile dell'ufficio del personale
- Responsabile acquisti e approvvigionamenti

### 3.6.4 Regole generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello coinvolti nei suddetti processi devono attenersi alle seguenti condotte:

- ✓ mantenere una condotta trasparente e corretta nella gestione dei rapporti con tutti gli stakeholders aziendali;

- ✓ tutti i flussi finanziari, in entrata ed in uscita, devono essere motivati da documenti che ne comprovino l'entrata monetaria o l'uscita monetaria e devono essere autorizzati;
- ✓ tutte le spese di rappresentanza devono essere autorizzate ed è vietato riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto.

### 3.6.5 Misure preventive

- Statuto aziendale;
- Codice Etico aziendale;
- Organigramma aziendale;
- Sistema di Procedure aziendali, regolamenti interni ed istruzioni operative (Iso 9001)
- Clausole 231/01 nei documenti contrattuali destinate ai rapporti con fornitori, dipendenti, partners e clienti;
- Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate.

### 3.6.6 Procedure di controllo specifiche

- Procedura 2 "Approvvigionamenti di beni e servizi";
- Procedura 3 "Regali, donazioni e spese di rappresentanza";
- Procedura 4 "Gestione delle risorse umane";
- Procedura 9 "Norme di comportamento durante le ispezioni e le verifiche della Pubblica Amministrazione".

## 3.7 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
2. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

In sede di risk assessment è stato valutato improbabile il verificarsi di tale fattispecie di reato in quanto riferita a processi e comportamenti obiettivamente estranei all'attività d'impresa della Società.

### 3.8 Delitti contro l'industria e il commercio

I reati di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 sono:

1. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
2. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

In sede di valutazione del rischio è stato ritenuto improbabile il verificarsi di eventi potenzialmente rischiosi per la Società in quanto le fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 non risultano essere concretamente riferibili alla Società stessa.

### 3.9 Reati societari

#### 3.9.1 Quale reato può essere commesso

Dal Risk Assessment i reati presupposto indicati nell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01 che potrebbero essere commessi sono:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
2. Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
3. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
5. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
6. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
7. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
8. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
9. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).

### 3.9.2 In quali casi può essere commesso il reato

Dall'attività di Risk Assessment sono stati individuati i processi in cui i reati presupposto indicati nell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 hanno possibilità di essere commessi.

- costruzione e redazione del bilancio d'esercizio, delle relazioni al bilancio (nota integrativa e relazione sulla gestione) delle altre comunicazioni sociali e altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo della società;
- gestione degli approvvigionamenti di materie, beni e servizi.

### 3.9.3 Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nella commissione della fattispecie di reato considerata potrebbero essere i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Responsabile ufficio amministrazione e finanza
- Responsabile acquisti e approvvigionamenti
- Consulenti esterni

### 3.9.4 Regole generali di comportamento

Il Consiglio di Amministrazione:

- ✓ rispetta i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi, così come previsto dal Codice etico;
- ✓ rendono periodicamente conto all'Assemblea dei Soci delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

I Dipendenti/Collaboratori:

- ✓ agiscono in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti;
- ✓ operano nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e delle procure loro conferite;
- ✓ rispettano le istruzioni impartite dai superiori gerarchici in conformità alle regole e alle procedure aziendali;
- ✓ segnalano all'OdV eventuali azioni poste in essere in violazione di quanto previsto dal Modello.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di predisposizione, redazione e approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio i soggetti coinvolti:

- ✓ garantiscono l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio;

- ✓ predispongono tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività;
- ✓ effettuano periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni realizzate;
- ✓ assicurano che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;
- ✓ attestano che i dati, le valutazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità secondo quanto disposto dal Codice civile e dai principi contabili adottati;
- ✓ garantiscono che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano corrispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
- ✓ garantiscono che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri sociali;
- ✓ assicurano il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti tutte le operazioni;
- ✓ assicurano che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- ✓ assicurano lo svolgimento di periodiche riconciliazioni dei rapporti intrattenuti con istituti bancari, clienti, fornitori;
- ✓ assicurano che tutte le operazioni effettuate, che impattano sulla tesoreria siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

### 3.9.5 Misure preventive

- Codice Etico;
- Statuto aziendale
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- Sistema di Procedure aziendali, regolamenti interni ed istruzioni operative (Iso 9001);
- Clausole 231/01 nei documenti contrattuali destinate ai rapporti con fornitori, dipendenti, partners e clienti;
- Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti;
- Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate.

### 3.9.6 Procedure di controllo specifiche

- Procedura 1 "Contabilità e bilancio";
- Procedura 2 "Approvvigionamenti di beni e servizi";
- Procedura 3 "Regali, donazioni, spese di rappresentanza".

## 3.10 Terrorismo o eversione dell'ordine democratico

I reati di cui all'art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001 presuppongono l'adozione di condotte aventi la finalità di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate ovvero aventi la

finalità di eversione al fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato disarticolandone le strutture ed impedendone il funzionamento.

Si ritiene improbabile il coinvolgimento della Società nelle fattispecie di reato di cui all'art. sopra richiamato, tuttavia, i dipendenti, gli amministratori, i direttori e i consulenti ispirano la propria condotta alle seguenti regole generali di comportamento:

- è vietato ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi Sociali finalizzate a rilevare e contrastare comportamenti illeciti;
- i contratti, le convenzioni, ed ogni altro documento conclusi con terzi (es. Consulenti, fornitori, Partner, etc.) vengono definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini e contenere clausole standard al fine del rispetto del D. lgs. 231/2001 ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti al reato presupposto;
- è vietata la promozione, costituzione, organizzazione ovvero partecipare o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o tengano condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge;
- è vietato instaurare rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale;
- al fine di mitigare il rischio di finanziamento ad associazioni che perseguono finalità di terrorismo ed eversione, ogni spesa sostenuta dalla Società deve essere prontamente rendicontata, pienamente rispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa l'identificazione;
- i processi relativi alle donazioni, erogazioni liberali, sponsorizzazioni, o altre liberalità incluse regalie, devono essere autorizzate e documentate;
- i consulenti, partner e fornitori devono osservare i principi etici-comportamentali adottati dalla Società;
- i consulenti, partner e fornitori devono essere selezionati in base a comprovati criteri di onorabilità;
- è vietato riconoscere compensi in favore dei consulenti che non trovino giustificazione in relazione all'incarico conferito.

### 3.11 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel Codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-quater.1). La ratio della norma è di sanzionare gli enti che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche di mutilazione. Il reato riconducibile alla fattispecie in oggetto è:

1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.): tale norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi

genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Tale norma punisce inoltre chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

In sede di valutazione del rischio è stato ritenuto improbabile il verificarsi di eventi potenzialmente rischiosi per la Società in quanto le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001 non risultano essere concretamente riferibili alla Società stessa.

### 3.12 Delitti contro la personalità individuale

I reati di seguito elencati trovano come presupposto condotte aventi la finalità di ledere la dignità umana.

1. Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
5. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1);
6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
7. Tratta di persone (art. 601 c.p.);
8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art.603 bis c.p.);
10. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

In sede di risk assessment è stato valutato improbabile il verificarsi di tali fattispecie di reato in quanto riferite a processi e comportamenti obiettivamente estranei all'attività d'impresa della Società.

### 3.13 Reati di abuso di mercato

I reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 e dell'art. 187 TUF sono:

1. Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. N. 58/1998);
2. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. N. 58/1998);
3. Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
4. Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

In sede di risk assessment è stato ritenuto improbabile il verificarsi di tale fattispecie di reato in quanto la realizzazione dello stesso determinerebbe un rischio notevolmente superiore al vantaggio che ne deriverebbe.

### 3.14 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-septies (introdotto dall'art. 9 della L. n.123/2007 e riformulato dal D. Lgs. n.81/2008) disciplina la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.: omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

#### 3.14.1 Quale reato può essere commesso

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.): "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
  - a) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  - b) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."
2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della

persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono realizzati o per le finalità perseguite (c.d. mobbing). Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime.

Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va, invece, esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

### 3.14.2 In quali casi può essere commesso il reato

Le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 potrebbero potenzialmente essere commesse nell'ambito della gestione delle attività lavorative sotto il controllo della Società.

Le attività sensibili nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro sono:

- applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione dei relativi rapporti con soggetti pubblici;
- valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento (DVR);
- elaborazione delle procedure e delle misure preventive relative ai rischi;
- informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la salute;
- informazione e formazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- controllo del corretto utilizzo delle attrezzature e dei macchinari;
- controllo del corretto utilizzo delle dotazioni di protezione.

### 3.14.3 Soggetti coinvolti

- Datore di lavoro
- Dirigenti ai fini della sicurezza
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (in breve RSPP)
- Preposti
- Lavoratori

### 3.14.4 Regole generali di comportamento

La Società ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando tutto il personale ed i collaboratori esterni.

Tale sistema preventivo è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

Tutti i destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- ✓ osservare e tenere un comportamento conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro così come disciplinato dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche o integrazioni;
- ✓ promuovere azioni che facilitino il rispetto delle leggi e dei regolamenti posti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ assicurare la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e, in particolare, su quelli predisposti per lo svolgimento di specifiche mansioni;
- ✓ fornire adeguati dispositivi di protezione individuale conformi alle norme vigenti ai propri collaboratori in funzione delle mansioni da essi svolte;

- ✓ segnalare alle funzioni competenti, ed in ogni caso all'Organismo di Vigilanza, eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero in genere di ogni altro presidio posto a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ✓ rispettare i termini di legge imposti per la nomina delle cosiddette figure rilevanti: datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente, dirigenti e proposti;
- ✓ rispettare i termini di legge imposti per la riunione annuale periodica nonché i contenuti disposti dalla normativa da portare all'ordine del giorno della stessa.

### 3.14.5 Misure preventive

- Codice Etico aziendale
- Organigramma aziendale
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Sistema di Procedure aziendali, regolamenti interni ed istruzioni operative (ISO 9001);
- Clausole 231/01 nei documenti contrattuali destinate ai rapporti con fornitori, dipendenti, partners e clienti;
- Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti;
- Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

### 3.14.6 Procedure di controllo specifiche

- Procedura 11 "Sicurezza sul lavoro".

## 3.15 Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

I reati di seguito considerati hanno come presupposto le attività economicamente apprezzabili che abbiano ad oggetto lo scambio di denaro, di materie prime, di beni materiali ed immateriali in genere, provenienti da reato.

### 3.15.1 Quale reato può essere commesso

I reati previsti dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono:

1. ricettazione (art. 648 c.p.);
2. riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
3. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
4. autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

### 3.15.2 In quali casi può essere commesso il reato

Le attività aziendali nelle quali potrebbero potenzialmente presentarsi le fattispecie di reato considerate sono ravvisabili nel/nell'/nella/nei:

- pagamenti a terzi (es. fornitori, professionisti, consulenti);
- acquisto di materiali;
- rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- trasferimento di fondi;
- gestione ordinaria e straordinaria della Società;
- investimenti o disinvestimenti;
- sponsorizzazioni.

### 3.15.3 Soggetti coinvolti

I soggetti rilevanti rispetto alle attività svolte dall'ufficio amministrazione e finanza sono i seguenti:

- Amministratore Delegato
- Responsabile ufficio amministrazione e finanza
- Personale ufficio amministrazione e finanza
- Responsabile acquisti e approvigionamenti
- Consulenti esterni

### 3.15.4 Regole generali di comportamento

È fatto divieto ai soggetti coinvolti di:

- intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta e dimostrata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo e ai traffici illeciti;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- effettuare o ricevere pagamenti su conti cifrati, in contanti se non entro i limiti della normativa

antiriciclaggio di volta in volta vigente, tramite assegni bancari che non abbiano la clausola di "non trasferibilità".

I soggetti coinvolti adottano le seguenti regole di comportamento:

1. il processo acquisti deve essere suddiviso in diverse fasi (richiesta di acquisto, ordine di acquisto, fornitura del bene o servizio, fatturazione, pagamento);
2. le diverse fasi del processo acquisti devono essere svolte da soggetti diversi con attribuzione dei rispettivi poteri;
3. gli acquisti di beni e servizi sono soggetti a specifica autorizzazione, anche informatica, con relativa archiviazione cartacea dei documenti;
4. i fornitori sono selezionati sulla base di requisiti di professionalità;
5. la fornitura di beni o di servizi deve essere effettuata a condizioni di mercato;
6. i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, enti governativi, anche stranieri, devono essere contabilizzati con specifica evidenza;
7. i trasferimenti di fondi devono essere debitamente autorizzati dall'Amministratore e documentati.

In sede di risk assessment è stato ritenuto improbabile il verificarsi di tale fattispecie di reato in quanto la realizzazione dello stesso determinerebbe un rischio notevolmente superiore al vantaggio che ne deriverebbe.

### 3.16 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

I reati attinenti all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 sono:

1. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
2. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 494-quater c.p.);
3. frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

In sede di valutazione del rischio è stato ritenuto improbabile il verificarsi di eventi pericolosi per la Società in quanto le fattispecie di reato richiamate non risultano essere concretamente attuabili dalla Società stessa.

### 3.17 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Per la Società si configura la possibilità, seppur remota, che siano commessi i reati di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, relativi alla tutela del diritto d'autore e, in generale, dell'altrui proprietà intellettuale.

### 3.17.1 Quale reato può essere commesso

Le fattispecie di reato ricomprese nell'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 e potenzialmente realizzabili sono:

1. reati commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
2. messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
3. abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
4. riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
5. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
6. mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
7. fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

### 3.17.2 In quali casi può essere commesso il reato

Il processo di valutazione dei rischi ha consentito di individuare le attività potenzialmente a rischio di reato:

1. sviluppo di giochi contenenti elementi (immagini, testi, personaggi, loghi e simili) sottoposti a licenza;

2. esternalizzazione dello sviluppo di giochi che prevedano l'utilizzo di elementi (immagini, testi, personaggi, loghi e simili) sottoposti a licenza.

### 3.17.3 Soggetti coinvolti

- Amministratore Delegato
- Responsabile licensing
- Responsabile ricerca e sviluppo
- Responsabili marketing in & out
- Collaboratori esterni

### 3.17.4 Regole generali di comportamento

Ai soggetti coinvolti è fatto esplicito divieto di:

- ✘ Riprodurre opere, immagini, loghi, testi, marchi e simili, in modo totale o parziale, di altrui proprietà senza autorizzazione ottenuta dal legittimo proprietario;
- ✘ Riprodurre a fini commerciali opere, immagini, loghi, marchi e simili, in modo totale o parziale, di altrui proprietà senza autorizzazione ottenuta dal legittimo proprietario;
- ✘ Modificare in modo totale o parziale immagini, loghi, marchi e simili di altrui proprietà;
- ✘ Appropriarsi in modo indebito di immagini, testi, personaggi, ecc. di altrui proprietà;
- ✘ Fare un uso improprio e di diffondere senza autorizzazione i files master di lavoro a cui ha accesso per la produzione del contenuto sottoposto a copyright (di proprietà di Liscianigiocchi S.p.A. o altri);
- ✘ Fare un uso improprio e di diffondere le credenziali di accesso ai portali utilizzati per il reperimento dei files master di lavoro a cui ha accesso per la produzione del contenuto sottoposto a copyright (di proprietà di Liscianigiocchi S.p.A. o altri).

Inoltre, ogni destinatario che operi in nome e per conto della Società:

- deve essere a conoscenza dei vincoli stabiliti contrattualmente in merito alla possibilità di utilizzo e riproduzione di immagini, testi, personaggi e simili sottoposti a copyright;
- deve rispettare pedissequamente i vincoli stabiliti contrattualmente per la riproduzione e l'utilizzo del bene oggetto del contratto;
- deve evitare diffusioni inappropriate di immagini, testi, personaggi e simili sottoposti a copyright;
- non può appropriarsi mediante le licenze, gli strumenti e gli account di proprietà di Liscianigiocchi S.p.A. di immagini, testi, personaggi e simili sottoposti a copyright per farne uso personale e/o un uso diverso da quello concordato contrattualmente.

### 3.17.5 Misure preventive

- Codice Etico aziendale;

- Clausole 231/01 nei documenti contrattuali destinate ai rapporti con fornitori, dipendenti, partners e clienti;
- Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti;
- Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate.

### 3.17.6 Procedure di controllo specifiche

- Procedura 7 "Tutela del diritto d'autore".

### 3.18 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il reato di induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui alla art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, previsto dall'art. 377-bis del Codice penale, è il reato commesso da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In sede di risk assessment è stato ritenuto improbabile il verificarsi di tale fattispecie di reato in quanto la realizzazione dello stesso determinerebbe un rischio notevolmente superiore al vantaggio che ne deriverebbe.

### 3.19 Reati ambientali

Quanto sotto descritto si applica si applica alle tipologie di reati identificati dall'art. 25-undecies del Decreto.

Come è noto, il D. Lgs. 121 del 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, inserendo nel catalogo di cui alla Sez. III capo I dello stesso Decreto, anche i reati a tutela dell'ambiente. In questo modo è stato realizzato l'obiettivo espresso nella Legge Delega n. 300 del 2000, di "responsabilizzare" le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.

L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge anzitutto dalla definizione di "danno ambientale" inserita nel Testo Unico sull'Ambiente Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 (G.U. 14.04.2006), all'art. 300, secondo la quale: "*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*".

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica che

recepisce le direttive 79/49/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411 CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1959 e di Berna del 19 settembre 1979 e di cui al d. P. R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive norme di attuazione;

- alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CEE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo 7 di tale direttiva;
- alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
- al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze, preparati, organismi o microorganismi nocivi per l'ambiente.

Accanto a questo riferimento normativo, fondamentale per la ricostruzione della materia, rileva come l'oggetto della tutela penale dell'ambiente si componga di elementi ulteriori e diversi e comprenda non soltanto l'ambiente, inteso come tutto ciò che costituisce l'habitat di vita dell'uomo, ma una molteplicità di obiettivi tra i quali, anzitutto:

- l'equilibrio ecologico di acque, aria e suolo, i quali vengono protetti in quanto costituenti degli ecosistemi all'interno dei quali si succedono cicli biologici;
- i c.d. beni ambientali consistenti nel paesaggio e nelle bellezze naturali, che costituiscono oggetto di tutela penale sulla spinta di nuove - imperanti - istanze ecologiste;
- la salute pubblica e l'igiene dei luoghi, quali fondamentali obiettivi della nostra Costituzione, sanzionati all'art. 32;
- l'integrità del territorio, che viene protetta non soltanto dallo sviluppo edilizio e urbanistico ma anche dalle calamità naturali.

La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli impatti ambientali negativi, considerata uno strumento più efficace rispetto ad un intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale.

I reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto sono i seguenti:

1. disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
2. inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
3. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
4. traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
5. circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
6. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

7. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
8. importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992);
9. scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/2006);
10. attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (con riferimento all'art. 256, commi 1, 3 e 5, D. lgs. 152/2006);
11. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/2006 art. 257);
12. traffico illecito di rifiuti (con riferimento all'art. 259, D. Lgs. n.152/2006);
13. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
14. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (con riferimento all'art. 260, D. Lgs. n.152/2006);
15. false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (con riferimento all'art. 260-bis del D. lgs n.152/2006);
16. inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art.8);
17. inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9);
18. cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art.3).

In sede di valutazione del rischio è stato ritenuta improbabile la commissione delle fattispecie di reato richiamate da parte della Società in quanto non concretamente riferibili alle attività svolte dalla stessa.

### 3.20 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Realizza il reato di cui all'art. 22, co. 12-bis, D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Vi è responsabilità dell'ente:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.

In sede di valutazione del rischio è stato ritenuta improbabile la commissione delle fattispecie di reato richiamate da parte della Società in quanto non concretamente riferibili alle attività svolte dalla stessa.

### 3.21 Razzismo e xenofobia

Realizza il reato di cui all'art 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- è altresì punito chi partecipa a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

In sede di valutazione del rischio è stato ritenuta improbabile la commissione delle fattispecie di reato richiamate da parte della Società in quanto non concretamente riferibili alle attività svolte dalla stessa.

### 3.22 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo giochi, scommesse, giochi d'azzardo esercitati con apparecchi vietati

L'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39, ha introdotto il seguente: art.25-quaterdecies: "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"

I reati interessati dall'art. 25-quaterdecies sono portati dalla legge 401 del 1989 e sono i seguenti:

#### ART. 1 – Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

#### ART. 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche.

In sede di valutazione del rischio è stata esclusa l'ipotesi di rischio per la Società relativamente alle fattispecie di reato di cui all'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

### 3.23 Reati tributari

#### 3.23.1 Quale reato può essere commesso

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies che potrebbero potenzialmente configurarsi presso la Società sono:

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
4. Occultamento o distruzione di documenti contabili;
5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
6. Dichiarazione infedele;
7. Omessa dichiarazione;
8. Indebita compensazione.

#### 3.23.2 In quali casi può essere commesso il reato

Il processo di valutazione dei rischi ha consentito di individuare quali attività potenzialmente a rischio di reato:

1. la determinazione delle poste di bilancio attive e passive;
2. la conservazione dei documenti contabili.

#### 3.23.3 Soggetti coinvolti

- Amministratore Delegato
- Responsabile dell'ufficio amministrazione e finanza
- Personale dell'ufficio amministrazione e finanza
- Responsabile acquisti ed approvvigionamenti
- Responsabile operations
- Consulenti esterni

#### 3.23.4 Regole generali di comportamento

A tutti i destinatari coinvolti nei suddetti processi devono:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- ✓ assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto **divieto** di:

- ✘ fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- ✘ omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- ✘ richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla P.A. in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- ✘ accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- ✘ riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.
- ✘ acquistare beni di provenienza delittuosa; ricevere beni di provenienza delittuosa; occultare beni di provenienza delittuosa; intromettersi nell'acquisto, ricezione o occultamento di beni di provenienza delittuosa; sostituire o trasferire beni di provenienza delittuosa; ostacolare l'identificazione di beni di provenienza delittuosa; impiegare nell'attività dell'Ente beni di provenienza delittuosa.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- ✓ livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari;
- ✓ segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- ✓ tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

### 3.23.5 Misure preventive

- Statuto aziendale
- Codice Etico aziendale
- Organigramma aziendale
- Sistema di Procedure aziendali, regolamenti interni ed istruzioni operative (ISO 9001);

- Clausole 231/01 nei documenti contrattuali destinate ai rapporti con fornitori, dipendenti, partners e clienti;
- Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti;
- Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate.

### 3.23.6 Procedure di controllo specifiche

- Procedura 1 "Contabilità e bilancio";
- Procedura 4 "Gestione delle risorse umane".

## 3.24 Contrabbando

Reati di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, ossia:

1. contrabbando nel movimento di merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
2. contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
3. contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
4. contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
5. contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
6. contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
7. contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
8. contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
9. contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
10. contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
11. contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
12. circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
13. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
14. altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
15. circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

In sede di risk assessment è stata valutata improbabile la realizzazione da parte della Società delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 in quanto non risultano concretamente riferibili alle attività svolte dalla stessa.

## 3.25 Reati contro il patrimonio culturale

Le fattispecie di reato riconducibili all'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 sono:

1. Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
2. appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
3. ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
4. falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
5. violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
6. importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
7. uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
8. distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
9. contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
10. riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
11. devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies c.p.).

In sede di risk assessment è stata valutata improbabile la realizzazione da parte della Società delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 in quanto non risultano concretamente riferibili alle attività svolte dalla stessa.

### 3.26 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25- duodevicies del D. Lgs. 231/2001 sono:

1. riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
2. devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

In sede di risk assessment è stata valutata improbabile la realizzazione da parte della Società delle fattispecie di reato richiamate in quanto non risultano concretamente riferibili alle attività svolte dalla stessa.

### 3.27 Reati transnazionali

Con la L. 16 marzo 2006 n. 146 è stata data attuazione, mediante il consueto meccanismo d'introduzione automatica ad hoc nell'ordinamento nazionale, sia alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, sia ai relativi Protocolli Addizionali. Fulcro del provvedimento legislativo è senz'altro l'art. 3 ove è definita la nozione di reato transnazionale. Tale norma individua, come elemento costitutivo indefettibile, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, senza, tuttavia, specificarne i requisiti. Pertanto, al fine di interpretare correttamente la norma in questione, è necessario far riferimento alla Convenzione citata. Quest'ultima rappresenta un importante strumento interpretativo, laddove la norma nazionale presenti requisiti di indeterminatezza. L'art. 2 della Convenzione definisce quale elemento normativo giuridico internazionale il gruppo criminale organizzato come *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”*.

Nell'ottica transnazionale delineata, acquisiscono rilevanza, per espressa previsione normativa, i seguenti delitti:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.). A norma dell'art. 25-novies D. lgs n. 231/01 la fattispecie in esame acquisisce rilevanza anche se realizzata in ambito nazionale;
7. Favoreggiamento (art. 378 c.p.).

In sede di risk assessment è stata valutata improbabile la realizzazione da parte della Società di reati transnazionali in quanto non risultano concretamente riferibili alle attività svolte dalla stessa.